Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (1)

COM(90) 264 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 giugno 1990 ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(90/C 159/08)

(1) GU n. C 258 dell'11. 10. 1989 [COM(89) 373 def.].

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Visti e considerando immutati	
Articolo 1	*Articolo 1*
Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è modificato nel modo seguente:	Il regolamento (CEE) n. 3976/87 à modificato nel modo seguente:
1) Nell'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:	1) Nell'articolo 3 la data «31 gennaio 1991» è sostituita da «31 dicembre 1992».
«2. La Commissione può in particolare adottare detti regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle seguenti finalità:	
— la programmazione in comune e il coordinamento delle capacità da offrire sui servizi aerei di linea;	
— consultazioni per la preparazione in comune di proposte sulle tariffe, sui prezzi e sulle condizioni applicabili per il trasporto di passeggeri e bagagli sui servizi aerei di linea;	
— l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la programmazione degli orari;	
— l'acquisto, lo sviluppo e l'utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo;	
— l'assistenza a terra negli aeroporti, tecnica e operativa, quale il push back, il rifornimento di carburante, la pulizia e la sicurezza degli aeromobili;	
— la gestione di passeggeri, posta, merci e bagagli negli aeroporti;	
— i servizi per la fornitura del ristoro a bordo.»	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 3 1. I regolamenti emanati in forza dell'articolo 2, sono adottati per una durata limitata. 2. Possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la loro adozione; in tal caso è previsto un periodo di adattamento per gli accordi e le pratiche concordate contemplati dal regolamento anteriore». 3) L'articolo 8 è soppresso.	2. Nell'articolo 8, le date «30 giugno 1990» e «1° novembre 1989» sono sostituite rispettivamente da «31 dicembre 1992» e «1° luglio 1992».